

DETERMINAZIONE N. 5 DELL'AMMINISTRATORE UNICO

In data 11.01.2023

OGGETTO: Codice cig: **ZD7397B10B** - Procedura sotto soglia di valore inferiore a 5.000 €, per l'affidamento dell'incarico di RSPP per l'anno 2022 nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016


- **Premesso** che si rende necessario affidare l'incarico di RSPP per l'anno 2023;
- **Visti** gli articoli:
- 36 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia;
- 1, comma 450 della L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, co. 130 della L. 30/12/2018, n. 145, il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 €, sino al sotto soglia;
- 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- **Visto:**
- il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. 33/2013 e l'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
- **Dato atto** che:
 - ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
 - ai sensi dell'art. 1, comma 450 della Legge 296/2006, come modificato dall'art. 1, co. 130 della L. 30/12/2018, n. 145, per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000 € non si rende necessario l'utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;
 - ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 50/2016 per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 40.000 € non sussiste l'obbligo di avvalersi di forme di aggregazione delle committenze;
- **Considerato** che il valore del presente appalto risulta essere inferiore a 5.000 €, IVA esclusa;
- **Ritenuto**, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art 36, co. 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure negoziate sotto soglia;
- **Considerato** che l'art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016 dispone che per le forniture ed i servizi di importo inferiore a 40.000 € alla soglia comunitaria è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo;
- **Dato atto** che per l'anno 2021 è stata effettuata una procedura selettiva per detto incarico professionale e nel contratto è stata prevista la possibilità di rinnovare l'incarico per gli anni successivi;
- **Considerato** che per l'anno 2022 è stato già confermato l'incarico al sig. Belfiglio;
- **Rilevato** che, per necessità, si deroga al principio della rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui all'art. 36, comma 1, d.lgs. 50/2016, vista il particolare oggetto della consulenza, considerato l'esiguo numero di operatori economici presenti nel settore e l'elevato grado di soddisfazione maturato al termine del precedente periodo di affidamento; dopo meticolosa verifica è stata appurata la congruità del prezzo praticato dal sig. Belfiglio, affidatario dell'anno appena passato in quanto il medesimo è in grado di fornire un servizio rispondente alle esigenze della Società ad un prezzo allineato con i valori di mercato; il servizio da acquisire è reso, pertanto, disponibile al minor prezzo;
- **Constatato** che il sig. Belfiglio Marco si è reso disponibile a proseguire nella prestazione di cui all'oggetto;
- **Constatato** che il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in conformità agli accertamenti svolti;
- **Ritenuto** di affidare il servizio al suddetto operatore economico per l'importo di 1.200,00 €;
- **Dato atto** che l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce: che, per gli appalti di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
- che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Determinazione dell'Amministratore Unico nr. 5 del 11.01.2023

- **Precisato**, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che:
- il fine che il contratto intende perseguire è quello di l'incarico RSPP per l'anno 2023
- l'oggetto del contratto è l'incarico di RSPP anno 2022;
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;
- il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016;
- **Dato atto** che l'appalto è stato registrato con CIG **ZD7397B10B** ;
- **Accertato** che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, né è stato predisposto il DUVRI - Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;

**L'Amministratrice Unica
D E T E R M I N A**

- 1) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, l'incarico di RSPP anno 2023 al sig. Marco Belfiglio (per il tramite della società Doceo Sicurezza srl) per l'importo di € 100,00 mensili, ovvero 1.200€ annui;
- 2) Di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;
- 3) di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" del sito www.sgtmultiservizi.it nel rispetto dell'articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 1, co. 32 della Legge 190/2012.


SGT Multiservizi Srl
Ernesto Anchini
Amministratore Unico